



COMUNE di MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA Nr. 33 del 16/06/2025

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER CADUTA ALBERI, TAGLIO RAMI E INCENDI IN TERRENI CONFINANTI CON LA LINEA FERROVIARIA – ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 0203297 del 13/05/2025 (rif. ns. prot. n. 8438 del 13/05/2025), trasmessa dalla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – Area V Area Protezione Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico in adempimento alle necessità poste dalla Società RFI Spa – Rete Ferroviaria Italiana con comunicazione del 06/05/2025, mediante la quale s'invitano i Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dalle linee ferroviarie a emettere specifica ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le stesse per l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 e 55 del D.P.R. n. 753/1980 in merito alle distanze minime degli alberi e aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTO, pertanto, l'obbligo da parte di Enti e proprietari confinanti con la sede ferroviaria di avviare le azioni preventive e generalizzate necessarie a scongiurare sia la crescita incontrollata o la caduta di alberi in prossimità della rete sia il possibile sviluppo di incendi lungo le medesime linee che possano interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

RITENUTO che la presenza di rami e alberi in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria costituiscono grave pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare pubblico esercizio ferroviario;

VISTO il D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 ed in particolare:

– l'art. 52 che testualmente recita:

1. *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;*
2. *Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati;*
3. *Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50;*
4. *Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;*
5. *Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;*
6. *A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in*

concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei;

7. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al Terzo comma dell'art. 36;

– l'art. 55 che testualmente recita:

1. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

2. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36;

CONSIDERATI, inoltre, i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. n. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre a interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

VISTO l'art. 450 C.P. a mente del quale *“Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario (...) è punito con la reclusione fino a due anni.*

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'autorità diretta alla rimozione del pericolo”;

RITENUTO, pertanto, di dover richiamare l'attenzione dei soggetti destinatari della presente, titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, a porre particolare attenzione nell'osservanza dei disposti normativi sopra richiamati e all'ottemperanza del presente provvedimento, in ragione delle conseguenze, anche penali, derivanti dalla loro eventuale violazione;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento è stata richiesta, in via d'urgenza, dal soggetto cui compete il regolare espletamento del pubblico servizio di trasporto ferroviario e la gestione della relativa rete (R.F.I. S.p.a.), in esito all'attività di vigilanza del sedime ferroviario spettante al ridetto gestore, previa informativa alla Prefettura, come da nota di R.F.I. spa del 06/05/2025;

RITENUTO quindi di provvedere, come da nota prot. n. 0203297 del 13/05/2025 trasmessa dalla Prefettura di Roma e sopra riportata, al fine di scongiurare pericoli imminenti per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Monte Porzio Catone, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi, taglio rami e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per la pubblica incolumità;
- a tutti i privati proprietari, confinanti con la sede ferroviaria, di provvedere a tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile. I possessori sono inoltre tenuti a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da seccume vegetale;

Medesimi controlli e verifiche dovranno essere messi in atto costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.

RENDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca violazione dell'art. 650 c.p. o altro più grave reato, ai trasgressori della presente Ordinanza verrà applicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00.

Restano in ogni caso ferme le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/1980, per l'ipotesi di violazione delle norme sulle distanze previste dal medesimo decreto.

I destinatari del presente provvedimento saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale di Monte Porzio Catone è incaricata delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Le Forze dell'Ordine, in generale e ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

La Pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune di Monte Porzio Catone.

La trasmissione in copia a:

Prefettura di Roma

protocollo.prefrm@pec.interno.it

RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Roma

rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it

Comando Provinciale dei Carabinieri – Roma

trm34520@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri Monte Porzio Catone

trm27626@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Roma

com.roma@cert.vigilfuoco.it

Gruppo Carabinieri Forestale – Roma

frm43057@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri Forestale Rocca Di Papa

frm43070@pec.carabinieri.it

Comando Polizia Municipale

Sede

Associazioni di volontariato di protezione civile MPC

protezionecivilempc@libero.it

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la seguente Ordinanza si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ed al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Dott. Massimo Pulcini

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005